17

STATUTO
DI
MORCICCHIA
E
MORIANO
1600

Sezione di Archivio di Stato di Spoleto

Sezione di Archivio di Stato di Spoleto

14

In Dei Nomine Amen

Anno a salutifera Domini nostri Jesu Christi nativitate Sanctissi-
mi Jubilei 1650 in dictione [illegible] tempore Pontificatus
Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri [illegible] divina
providentia Papae Decimi Die vero primo [illegible] dicti anni.
Haeque in presenti volumine statutorum continentur nonnulli ordina-
tiones municipales reformationes ordinamenta et [illegible]
[illegible] Castri [illegible]
[illegible] sumpta et copiata [illegible] presente-
[illegible] in carta membrana [illegible] ac etiam ex qui-
dam quinternis papyri bombacine [illegible] et perti-
nentia [illegible] et exemplata [illegible]
rint et reperiuntur in predictis [illegible] quibus
capitulis et in additionibus [illegible]
[illegible]
[illegible]
rum [illegible]
commissione egregiorum [illegible]
[illegible]
electorum et deputatorum ad [illegible]
[illegible] auctoritate et facultate [illegible]
consulta seu Arenga [illegible]
1599 [illegible]
[illegible]
ta et [illegible] verbis vulgaribus [illegible]
[illegible] che
[illegible] quattro homini [illegible]
[illegible] quelli che [illegible] le detti homini habbia-
no autorità di [illegible] et
moderare [illegible] questi
[illegible] procurand[illegible]

II

mentale manze che seriani a fare pagandi del Publico cum quel
lo che occorrera per expedire detto stromento &. Quorum statutorum ordi
nationum ac provisionum principium est tale prout infra &.

In nõie S.me et individue trinitatis patris &
Filij et spus sancti. ad laudem honorem et reverentiam
omnipotentis Dei et gloriosissime sancte Virginis ac beatorum Petri
et Pauli Apostolorum et ad honorem laudem et gloriam et triumphum Sancti
Silvestri et S.ti Martini protectorum et defensorum Comunitatis et ho
minum castri Murcicule et Moriani et ad laudem omnium san
ctorum et sanctarum totius celestis curie triumphantis Ac etiam
ad honorem et magnificentiam sacro s.ce Romane Ecclesie et sanctissimi
In xpo patris et Domini Nostri [illegible] Leonis divine providentie
pp. decimi et suorum [illegible] Cardinalium et sacri Collegij. et ad
statum honorem Gloriam laudem triumphum et exaltationem Co
munis et Populi Magn.ce Civitatis Spoleti et Castrorum Murcicule
et Moriani.

Hec sunt statuta ordinamenta provisiones et Municipales Comu
nis et hominum castrorum Murcicule et Moriani facta edita compo
sita et compilata per infrascriptos statutarios videlicet Sanctem
Bartholomei Bernardinum Andree de Murcicula et Nicolam Ma
riconi de Moriano potestatem electos per dictum Comune ad con
dendum [illegible] ordinandum statuta ordinamenta et leges
municipales dictorum castrorum prout de arbitrio auctoritate Ba
lia et potestate eisdem concessa manu circumspecti Viri ser B.
Benedicti de [illegible] publici [illegible] inde rogati apparet.

Che a nisciuno pastore sia lecito mettere citicia dentro la
cesa vecchia, potere tagliare tante legnie quante bastano per di-
fendersi dalla malignità del tempo ——————— Rub. 86

IV

Tauola del pres.te statuto

Modo da cauare li Massari del Comuno Rub. — 1
Della autorità delli Massari Rub. 2 — 2
Della pena che possono imponere li Massari. Rub. — 3
Della pena che possono imponere li Massari tra persone incaricate Rub. 4
Che li Massari habiano auttorità di riscotere quello del Comuno cioè le pene. Rub. — 5
Che li Massari habiano autorità di far lassare quello del Comuno. — Rub. 6
Che li Massari possano cognioscere ogni offesa sènsa sangue 7
Della pena de chi ricusasse offitio. — Rub. 8
Che li Massari possano imponere prestanze et colte nelli bisogni della Comunità 9
Della pena de chi non venesse all'Adunanza Rub. 10
Della autorità delli Massari in far pagare alle spese 11
Del modo di procedere nelle cause Civile Rub. 12
Del modo di sequestrare — Rub. 13
Che non si possa domandare debiti passati dece anni 14
Che li pegni debiano intrare in mano del Camorlengo 15
Della pena del biastemare — Rub. 16
Della pena del lauorare ne i giorni festiui Rub. 17
Della testimonianza d[illegible]monio — Rub. 18
Delle parole ingiu[illegible] — Rub. 19
Della pena d[illegible] rumore — Rub. 20
Della pe[illegible]nari alle case o possessioni d'altri. 21

VI

Della pena de chi ferette Bestie ——— Rub. 22
Che non si possa vendere à Forestieri ——— Rub. 23
Che non possa Sereditare figliola Femina ——— Rub. 24
Della pena de chi non pagarà le colte nel termine dipuato Rub 25
Che le dote et frutti di essa non si possano dare in tenuta 26
Del modo di giurare alcuno per sospetto di fuga Rub. 27
Che il venditore debbia difendere la cosa venduta Rub. 28
Della pena chi vendesse una cosa à più persone, et che prima à altri Savesse venduta.
Dei modi del mettere nel Possesso ——— Rub. 30
Che chi ricusarà il giuramento s'habbia per confesso 31
Della ragione summaria ——— Rub. 32
Che tra parenti se debbia far compromesso nelle diferenze.
Come si guarde [illegible] delli figlioli ——— Rub. 34
Che niuno possa domandare debiti dal Comuno passati diece anni 35
Che la venditione fatta di cosa imobile della quale trà dui ani non se ne sia pigliato possesso, et tenuta sia invalida. Et l'instromento fatto sopra ciò s'intenda fittitio 36
Delle alegatione da farsi per li Minori di venticinq. anni
Che li minori di quattordici anni non siano admessi per testimonio nelle cause Civile 38
Delle cause che sommariamente [illegible] vedere ——— Rub. 39
Del Gioco de dadi et altri [illegible] ——— Rub. 40
Del tempo del vendembia[re] [illegible] Rub. 41
De chi chiude l'acqua pe[r] [illegible] Rub. 42

Del modo di venire all'Arenga, et della pena di Consiglieri che non vengono 43

De chi muta strade ò fossati ò curso d'acqua — Rub. 44

43 Della pena de chi se oppone al Balio — Rub. 45

De chi fà novità nelle mura publiche — Rub. 46

Della pena del Podestà che commettesse fraude nel offitio

Della pena de chi non và al Morto — Rub. 48

Che il Patre sia tenuto per il Figliolo — Rub. 49

Della pena de chi Arenga fuor delle proposte Rub. 50

Che li lavoratori et cottimatori delle terre de Forestieri siano tenuti pagare le [illegible] di dette terre. § 50

Della pena de chi fà fastidio [illegible] de quelli che si [illegible] moglie Rub. 52

Della pena delli minori che stando nell'Arenga Rub. 53.

Della pena delli Usuraj

Della pena de chi cava li termini, et chi li mette di propria autorità 5[illegible]

Della pena de chi non prova l'accusa — Rub. 55

Delli caposoldi da pagarsi nel [illegible] del Comun Rub. 56

Che li Forestieri siano tenuti pagare uno scudo l'anno 57

Del modo di elegere il soprastante — Rub. — 58

Che il soprastante non si possa raffermare — Rub. 59

Che il soprastante non possa [illegible] li d. d. senza li Priori

Del salario dello [illegible] soprastante Rub. 6[illegible]

Della pena de [illegible] ento alla Comunità 6[illegible]

Della pena de [illegible] dalla Comunità 63

VIII

Del salario delli Amasciatori —— Rub. 64
Della pena del soprastante et Priori che non riscoteranno li crediti della Comunità
Che il soprastante debbia stare à scendicato Rub. 66
Che il soprastante non si possa assentare dal offitio senza licenza delli Priori
Della pena delle bestie grosse à i grani et legumi et altre cose 68
Della pena delle Crape —— Rub. 69
Della pena delli Porci —— Rub. 70
Della pena delle bestie pecorine —— Rub. 71
Della pena del'Uue et altri frutti —— Rub. 72
Della pena di far fronde et scapecciare Rub. 73
Della pena della Carbonara —— Rub. 74
Che il Patrone delle bestie sia tenuto alla pena et danno
Della pena de forestieri —— Rub. 76
Della pena delli Fanti —— Rub. 77
Della pena de chi tagliasse nelle silue del Comuno
Della pena de chi ritenesse più di tre Porci Rub. 79
Della pena de Porci nell'Are —— Rub. 80
Della pena del dano alle sepi et apparato Rub. 81
Della pena del danno alli [...] et Cerquiglioni 82
Della pena delli Massa[...] non faranno il conto alli [...] Massari passati Rub. 83
Della pena delli dann[...] Rub. 84
Della pena delle bandi[...] Rub. 85

Modo [illegible] li Massari del Comuno [illegible]

Statuemo et ordenamo che li Massari del Commune se debbiano cavare in questo modo cioè si facciano li Brevicelli nelli quali se scrivono li detti Massari et de quelli se ne cavi uno de dui Mesi in dui Mesi et quelli seranno scritti in detto Brevicello debbiano essere li Massari di detto Castello et Comuno. Quali Massari debbiano durante il tempo del offitio loro essere vigilanti nell' occurrenze della Comunità. Et bisognando possano fare adunanze et consigli tante volte quanto parerà et piacerà alli detti Massari. Et tutto quello che per l'adunanze et consegli serà deliberato et rimesso alli Massari essi debbiano mandare ad esecutione, altrimente si imputi et vada alle spese et danno di detti Massari se per loro difetto la Comunità patesse alcun danno et spesa.

[illegible] Massari [illegible]

Statuemo et ordinamo che li Massari habbiano autorità et facultà di cognioscere tutte cause Civile [illegible] d'ogni quantità et summa di ragione et di fatto, et tutto quello che per detti Massari serà giudicato et sententiato si debbia per le parti tenere rato grato et fermo. Et da detta sententia et laudo dato et promulgato da detti Massari le dette parti non si possano appellare ne alcuna dirne. Ma debbiano stare tacite et contente alla dechiaratione et sententia data et promulgata dalli detti Massari. Quali in questo habbiano piena et ampla autorità et podestà, come fosse data con tutte solennità che ricercasse la ragione, et forma di [illegible] non ostante, che detta sententia et laudo fosse dato dalli Massari per ordine servato ò non servato l'ordine della [illegible] quale in nissun modo si possa opponere. Ma [illegible] et leggi di ragione.

Della

Della pena che possono imponere li Massari. Rub. 3

Statuemo, et ordinamo, che li Massari sopradetto habbino autorità et podestà de imponere pena fino alla summa et quantità de libre vinticinque de denari da applicarse la quarta parte à chi ne farrà executione ad instantia de detti Massari et le altre tre parte s'applichino alla Comunità del detto Castello.

Della pena, che possono imponere li Massari tra persone inemicate. Rub. 4

Statuemo, et ordinamo che se nessuna persona havesse malevolentia, ò inimicitia, detti Massari possano astregnere dette persone inimicate à far tregua, et à quelle persone fossero in tal malevolentia et inimicitia detti Massari possano imponer pena fino à diece ducati d'oro, et applicarli come di sopra, quale pene ditti Massari possano rescotere, et far pagare alli desobidienti, et non bisognando essi Massari possano far con il braccio del superiore, ò di qualunche officiale che paresse à detti Massari.

Che li Massari habiano autorità di ~~far~~ riscotare quello del Comuno cioè le pene. Rub. 5

Statuemo, et ordinamo che detti Massari debbiano exigere et rescotere tutte pene de danni dati, è tutte altre pene fussero incorse nel tempo dello loro offitio, altrimente s'infuti à essi Massari et quelli Massari, che fossero cavati doppò, debbiano et possano essequire tale pene contra detti Massari, che non rescotessero dette pene à tempo del detto loro offitio.

Che li Massari habiano autorità di far lassare quello del Comuno Rub. VI.

Statuemo, et ordinamo che detti Massari debbiano et possano fare che se qualunche persona havesse, ò retenesse beni del comuno de detto Castello, ò che havesse impedite vie overo havesse pigliate dette vie comunali ò vicinali, que[...]le persone che havessero pigliate debbiano astregnerle [...]re et remettere nel pristino stato et imponergli pen[...] alli detti Massari.

Che li Massari possano cognioscere ogni offesa sensa sangue. 7

Statuemo et ordinamo, che detti Massari habbiano, et possano cogniosceve nelle parole ingiuriose et offensione sensa sangue secondo la pena se dirrà qui di sotto nel capitolo suo, che parlarà di tale ingiurie

Della pena de chi ricusasse offitio Rub. 8

Statuemo et ordinamo che se alcuno fosse ordinato da detti Massari ouer adunanze à qualche offitio et cose di Comuno, quello non possa refutare alla pena che taxando et imponendo detti Massari, si come per andare per amasciatore ouer à fare altre cose per la Comunità, et non si possa nissiuno excusare, ne possa ne debbia recusare sotto la detta pena.

Che li Massari possano imponere prestanze et colte nelli bisogni della Comunità. Rub. 9

Statuemo et ordinamo che nell'occurenze et bisogni della Comunità li detti Massari et adunanze possano imponere prestanze colte, et date tante uolte quanto parerà alli detti Massari et adunanza à bisogno di detto Commune.

Della pena de chi non uenesse alla adunanza Rub. 10

Statuemo et ordinamo che qualunche persona sarrà chiamata alle adunanza debbia uenire à detta adunanza al tempo deputato alla pena che sarrà imposto per detti Massari, qual pena detti Massari la debbian far pagare à detta persona ouer persona che non uenesse à tempo alla detta adunanza, et che de detta pena non se possa far gratia ne di tutto ne di parte.

Della autorita delli Massari in far pagare alle spose Rub. 11

Statuemo et ordinamo, che detti Massari possano et habbiano autorità ch'accadendo nel tem[illegible] passasse per loro tenuta alcuna sposa far pagare que[illegible] Massari parerà giusto et honesto sensa alcuna con[illegible] et quello se pagarà per detta sposa debbia [illegible] commune de detto Comun[illegible]

Del Modo di procedere nelle cause Civile Rub. xxii

Statuemo et ordinamo che se alcuno douesse hauere da alcuna per-
sona de detti Castelli alcuna quantità de denari, ò uero altre co-
se ch'il creditore possa citare la debitore suo per l'huomo ouer
balio à ciò deputato dauanti alli Massari de detto Comuno il qu-
ale debitore se sarrà citato per detto huomo ad instantia del
creditore personalmente debbia comparire dauanti à detti Ma-
ssari nel termino diputato. Et se detto debitore non comparirà
et serrà contumace, li detti Massari ad instantia del creditore
debbiano far la esecutione al detto debitore non comparente
per la quantità domandata et per le spese, se la esecutione
sarrà in cose mobile, detta essecutione se faccia nel doppio
della quantità domandata, ma se sarrà la esecutione in cose
stabile se faccia nel tradoppio et detta esecutione, s'il detto
debitore infra termino de giudici de non ricoglierne il posses-
so il suo creditore quel che di ragione sarrà adgiudicato da
detti Massari, essi Massari debbiano à due bandimenti sepa-
rati da un dì all'altro far uendere detta esecutione et sa-
tisfare detto creditore, [illegible] detta esecutione sarà fatta
in cosa stabile se debbia fra termine d'otto dì far bandire
detta essecutione per due bandimenti come di sopra nel tempo
de quali bandimenti detto debitore si possa defendere et po-
ssa usare tutte sue ragioni [illegible] difesa prima però al creditore tu-
tte spese legitimamente fatte altrimente non possa in modo al-
cuno esser inteso. Et se intertermino de detti bandimenti detto
debitore non comparirà et sarà contumace, fatti li detti ban-
dimenti habbia termine un mese à racogliere la tenuta et fa-
re [illegible] sue difese [illegible] passato detto termine la detta tenu-
ta se [illegible] da stima da farsi per detti Massari
al detto creditore [illegible] possono fare istrumento
[illegible] di ragione et in ogni al-
tro [illegible] ualere.

Del modo di sequestrare. Rub. xiii

Statuimo et ordinamo che havendo [illegible] alcuno de detti
Castelli alcuna quantità de denari da forestiero quale sin-
dimente dovesse havere da alcuno de detti Castelli o [illegible]
et in essi alcuna summa de denari ò altre robbe possa il det-
to creditore far sequestrare detti denari et robbe et detto
creditore debbia far termine che li sarà assignato dal
Potestà ò Massari predetti, haver mostrato esser veramente
creditore, et apparendo esser vero et legitimo creditore
allora à requisitione del detto creditore si debbia citare
per uno de deputati di ragione il sudetto debitore alla porta
del Castello essendo forestiero dà altri overo per il Balio à
vedere consignare il sequestro et quello al quale sarà fatto
il sequestro à consignare ò in persona ò vero à Casa non si
trovando et detto sequestro in contumacia del detto debito-
re si debbia aggiudicare al sopradetto creditore per rata del suo
credito et spese legitime fatte per detta causa secondo la stima
da farsi per detti Massari. Et comparendo detto debitore et
dando idonea sicurtà di star à ragione et pagare il gi-
udicato detto sequestro si debbia revocare.

Che non si possa domandare debito passati diece anni. Rub. xiiii

Statuimo et ordinamo che niuno debito si possa dimandare
passato il tempo de diece anni dal di del debito fatto eccetto
non apparendo publico instrumento overo debito per ragione
di dote et lasciti fatti, quali si possono dimandare secondo la for-
ma della ragione.

Che li pegni debiano [illegible] in mano del Camerl[illegible] Rub. XV

Statuimo et ordinamo che [illegible] [illegible] [illegible] debbiano con-
tare et stare in mano del [illegible] della Comunità di detti

castelli, et non di altra persona, et quelli se debiano far bandire à
petitione del creditore serruandosi il termine come s'è detto di so=
pra et di commissione del soprastante ò Massari sopradi. Et detto
Camorlengo non possa usare ne prestare à nissuna persona alcu=
ni di detti pegni, ma quelli conseruare nel modo li sarando con=
signiati sotto pena di soldi quindici. Et quelli che si venderando
per danni dati ò colte vi sia termino otto giorni dopo la vendita
à racoglierli incominciando nel di della Vendita.

Della pena del biastemare Rub. 16

Statuemo et ordinamo che s'alcuna persona giurarà per alcuno membro
de Dio del nro Iesucristo, ò della gloriosa Vergine Maria paghi de pe=
na soldi dece de denari. Et se biastemarà dicendo sia maledetto, ò
uerò per lo maledetto, ò uerò per lo sconfitto paghi di pena libre qui=
nici de denari ò uero dicesse che la non sia Dio. Et s'alcuna pe=
rsona giurarà per ciascuno membro d'alcuno Santo ò Santa,
paghi de pena soldi cinq. de denari. Et se biastemarà dicendo
sia maledetto ò uerò per lo sconfitto paghi di pena libre cinque
de denari, et ogniuno possa accusare chi contra uerrà et si de=
bbia stare et credere al giuramento dell'accusatore con un testimo=
nio degno di fede.

Giuramenti

Della pena del lauorare ne i giorni festiui Rub. 17

Statuemo et ordinamo che non sia persona alcuna che faccia alcu=
no lauoriccio in di festiui et commandati dalla Santa Matre
Chiesa et feste che de nostra consuetudine solemo honorare et
guardare alla pena de soldi uinticinq. de denari nelli quali gio=
rni solamte sia lecito portar paglia, herba, grano concio, farina
sensa pena ò fraude alcuno.

Della testimonianza di un testimonio Rub. 18

Statuemo et ordinamo ch'alla [illegible] [test]imonianza de uno testimonio

degno di fede con il giuramento della parte, sia data fede et vaglia fine alla quantità et summa di soldi diecento, et questo sia quando alli detti Massari parerà, che detto testimonio sia di buona quantità et huomo degno di fede altrimente detta testimonianza non vaglia non sia ammessa.

Delle parole ingiuriose Rub. 19

Statuemo et ordinamo, che se alcuna persona dirrà, ò vero infacciarà alcuna ingiuria à alcuna persona dicendo furone, Somicida, falzo, ladro, tristo, ruffiano, puttana, imbriaca, ò imbriaco, ò altre parole ingiuriose dirrà ò vero renfacciarà pagsi de pena per ogni persona et ogni volta soldi venticinq. di denari.

Della pena chi invitasse altri à rumore Rub 20

Statuemo et ordinamo che qualunche persona huomo, ò femina invitasse altri à romore, ò à rissa da età di quatordici anni in sù pagsi di pena soldi venti de denari.

Della pena chi buttasse bruttura inanzi alle case ò possessioni d'altri Rub. 21

Statuemo et ordinamo che qualunche persona facesse impedimento nessiuno, ò vero buttasse bruttura alcuna inanzi alle Case ò possessioni de altri paghi de pena per ogni volta soldi venti di denari, et nondimeno debbia levare detto impedimento ò bruttura frà termino che li sarà assignato dal Podestà sotto la pena che al detto Podestà parerà.

Della pena chi feresse bestie Rub. 22

Statuemo et ordinamo che qualunche persona guastasse ò feresse alcuna bestia detto malfattore sia obligato à refare detta bestia et il danno secondo il parere di detti Massari et pagsi di pena soldi cinquanta di denari.

Che non si possa ven[...]e à à Forestieri Rub. 23

18

Statuimo et ordinamo che nessuna persona di qualunche stato sesso possa vendere à forestieri cosa ne terreni che fossero posti nel tenimento et dentro al tenimento di detto Castella Morrichia et Marziano et qualunche persona venderà alcuno de detti beni ad alcuno forestiero, et non fusse Castellano de detti Castelli cascki in pena de fiorini vinticinque et detti beni siano et esser debbiano applicati alle Comunità de detto Castello, ubi fatta detta venditione, et li Massari che fossero à quello tempo debbiano investigare et stare vigilante à tal vendita. Et accadendo fosse fatta tale venditione à forestiero et detti Massari fossero negligenti à fare osservare detto Statuto cadano in detta pena li detti Massari et niente di meno siano obligati à fare osservare detto statuto et tale capitulo vaglia et tenga in ogni miglior modo che de ragione possa valere et tenere.

[illegible]

Statuimo et ordinamo che nessuna persona venda ò [illegible] figlia femina in beni tanto paterni quanto materni, nelli beni per qualunche ragione devenero à figlia femina fosse maritata à forestiero, quali beni fossero et staggessero dentro al Castello della Morrichia et Marziano per qualunche modo che de ragione gli succedessero à detta femina che fosse maritata à persona che non fosse nativo ò vero habitante nel tenimento di detto Castello della Morrichia et di Marziano ò maschi ò femine che fossero. ma che in tal caso li detti beni siano et esser debbiano della detta Comunità di quel Castello sopradetto dove li detti beni fossero et staggessero.

[illegible]

Statuimo et ordinamo che qualunque [illegible] persona di qual si voglia grado havesse da pagare [illegible] prestanze tanto imposte

quanto da imponersi debbia pagare nel termine di [illegible] pena del quarto pagandoli dopo detto tempo et termine et della esecutione da farsegli; et nientedimeno essendo la detta Communità alcuna spesa o interesse per difetto di malpaganti debba [illegible] alle spese de essi malpaganti.

Che le dote et frutti di essa non si possano dare in tenuta. Rub. 26

Statuemo et ordinamo che niscuna dote ne frutti de [illegible] de alcuna donna si possano dare in tenuta per [illegible] debito fatto et contratto per il Marito di detta Donna, perche la detta Donna in ciò non sia obligata, et habbia [illegible] per il suo Marito.

Del modo de giurare alcuno per suspetto di fuga. Rub. 27

Statuemo et ordinamo se alcuno de detti Castelli o d'altro luogo dimandarà avanti il Sopraintendente di detti Castelli ad alcuno alcuna quantità de denari et el detto creditore giurerà il suo debitore suspetto et fugitivo et non possidendo in beni stabile nelli detti Castelli ne nel [illegible] detto il detto [illegible] constandoli il debito [illegible] a [illegible] del debitore senza altra sollenità de ragione [illegible] pigliare detto debitore et ritenerlo [illegible] che [illegible] il detto creditore integramente sodisfatto et [illegible] manifatto overo darà sicurtà idonea [illegible] ragione et pagare quello che sarà giudicato. et se [illegible] quello che non possiede beni stabili a sufficientia del debito et [illegible] detto debitore haver à sufficienza beni stabili [illegible] o quel che havesse [illegible] et le spese si farà [illegible] del mandato [illegible] alle spese del [illegible] facendo chiaramente contra el suo creditore non [illegible] instanza per la revocatione [illegible] il Sopraintendente [illegible] non havendo altro [illegible] contrario.

pena del giuramento fol. 24

110

Che'l venditore debbia difendere la cosa venduta.

Statuemo et ordinamo che se alcuno haverà venduto alcuna sua casa terra ò vero possessione, à persona alcuna di detti Castelli ò altro mobile del che apparesse promessione fatta dal venditore per publico instrumento de difenderle il creditore in evento che in esse cose comprate da alcuna persona gli fosse data molestia ò impedimento alcuno che il soprasante dinanzi al quale fosse fatta tal querela, sia tenuto et debbia à petitione del detto compratore summariamente et senza strepito et produttione di libello ò altra figura de giuditio forzare, il tal venditore à riceuere sopra di se il giuditio della detta difesa et che difenda esso compratore il di feriato ò non feriato et ogni volta che vorrà il detto compratore realmente et personalmente. Et le predette cose habbiano luoco alle passate presenti et future et alle spese di esso venditore purche chiaramente consti della detta Molestia; et tutti patti fatti tra il compratore et venditore sopra la defensione della cosa venduta, debbia il soprasante fare inviolabilmente osservare.

Della pena chi vendesse una cosa à più persone, et che prima, à altri havesse venduta. Rub. 29

Statuemo et ordinamo che qualunche haverà venduto à alcuna persona alcuna cosa mobile ò vero imobile et quella medesima à altra persona o più haverà venduta insolido incorrà in pena di solli ducento di denari et niente dimeno la prima venditione che sarà fatta, debbia tenere et valere, et le altre venditioni una ò ver più siano per ragione nulle et invalide et di nissiun valore; et il detto tale venditore à petitione del secondo compratore ò ver più se più sarando sia tenuto et debbia restituire il prezzo che haverà riceuuto dal detto secondo compratore et rifargli tutti danni et spese che li detti secondi compratori havessiro fatto per detta causa et prezzo pagato; Et il so[prasa]nte à petione delli detti secondi compratori sia tenuto et [debbia] forzare il detto venditore

realmente

realm.te et personalmente alla detta restitutione et refattione come di sopra secondo che parerà alli detti compratori nelli di feriati et non feriati, et le predette cose habbiano luogo alle passate presenti et future.

Del modo del mettere nel Possesso Rub. 30

Statuemo et ordinamo se alcuno dimandarà esser messo in possessione, et tenuta di alcuna cosa mobile ò immobile à esso spetante che faccia citare il possessore legitimamente quale se non comparirà nel termine assigniatoli per il balio il soprasante sia tenuto et debbia pronuntiare esso attore dovere esser messo in possessione et tenuta di essa cosa dimandata et detto actore far mettere in tenuta et corporal possesso di essa cosa per il balio di detto Comuno; Et se poi fra termine di un mese il detto possessore non sarà comparito, et non haverà mostrato le sue ragiuni debbia il detto Attore rimanere in possesso della detta cosa como di sopra dimandata. Et il simile se intenda quando il detto Possessore comparesse nel termine della citation fatta di esso avanti al soprasante et non produrà le sue ragiuni ò vero non allegarà la causa per la quale detto Attore non debbia esser messo in possesso della detta cosa dimandata ò vero produrà ragiuni invalide et non giuridiche, et allegarà ca. ingiusta et non ammissibile; ma se produrà le sue ragiuni in forma di ragion valide et allegarà legitima causa allora si proceda per la via ordinaria, secondo la forma del presente statuto.

Che chi ricusarà il giuramento s'habbia p. confesso.

Statuemo et ordinamo che se alcuno ricusarà il giuramento che dall'Attore s'offerirà in giudicio sopra alla cosa dimandata di qual si voglia sorte et valore, et che non se referirà al giuramento del detto Attore, esso Reo et re[...] se habbia per confesso come se per sentenza fosse con[...] et se li possa fare l'executione

passata

passato il termine del presente statuto; Et similmente ricusando l'Atto-
re il giuramento à requisitione del Reo, allora esso reo se habbia
per asoluto, come se fosse per sentenza difinitiva, ne si possa ap-
pellare per qual si voglia causa, ne contradire, et se niente in
contrario sarà fatto ò ammesso s'intenda esser nullo et di nis-
cun valore, et sia condennato il contravventore à tutte spese
legitime.

Della ragione summaria. Rub. 31

Statuemo et ordinamo che il soprastante di detti Castelli sia te-
nuto et debbia fare et administrare ragion summaria à po-
veri Vedove Pupilli luoghi pii et forestieri senza servare al-
cuna solennità di ragione, et senza strepito et figura de giu-
dicio; et anco in tutte cause vertenti trà qual si voglia perso-
na, purche non escedano la suma d'uno Fiorino.

Che trà parenti si debbia far compromesso, nelle di-ferenze. Rub. 33

Statuemo et ordinamo che ogni volta sarà alcuna lite, ò differenza
per qual si voglia cosa, ò [illegible] non liquidata tra parenti et con-
giunti sino in terzo grado il soprastante debbia à petitione
de chi li mandarà forzare le dette parti à far compromesso
di detta lite ò differenza in persona di dui parenti, ò attinenti
alla sentenza delli quali, ouer dichiaratione si debbia star
tacito et contento, et da quella non si possa appellare, ne dima-
ndare altro ricorso sotto pena di soldi ducento oltre la pena con-
tenuta nel compromesso quale debbia durare per spatio di un
mese.

Come si proue l'età delli figlioli. Rub. 34

Statuemo et ordinamo che dubitandosi della età di alcuno
figliolo, tale età si proue et [illegible] provare con il giuramento
del Padre ouero della madre, [illegible] do uno de essi. Ma si alcu

no

volesse provare contra il giuramento detto del Patre et della Matre, volemo che la sua prova se ametta et si per testimonij idonij, di ogni eccettione maggiore se prova il contrario, non volemo che se stia al giuramento delli sopradetti Genitori.

Che niuno possa domandare debito dal Comuno passati cinqui anni. Rub. 35

Statuemo et ordinamo che niuna persona possa et debbia domandare ne havere dal detto Comuno niuna quantità di denari che alegasse dover ricevere dal Comuno della Montechio overo di Moriano passati cinq anni, se non havesse publico instrumento alla pena de cinq libre per ciascuna volta. De più volemo che se alcuna persona domandarà dal Comuno overo da qualunq altra persona debito pagato sia constretto dal Podestà di detti Castelli de fatto pagare il doppio della quantità overo cosa dimandata.

Che la venditione fatta di cosa imobile della quale tra dui anni non se ne sia pigliato possesso, et in tutto sia invalida. Et l'instr. fatto sopra ciò se intenda fittitio. Rub. 36

Statuemo et ordinamo che similmente per ovviare alle fraudi et fintioni che molte volte si commettono che ciascuna venditione fatta overo che nel tempo futuro si farà per qualunq se sia di cosa imobile et di essa dal compratore non sarà presa corporal possessione tra dui anni da computarsi dal dì del celebrato contratto, tal venditione sia nulla et non consequisca niuno effetto come si non fosse fatta, et l'instrumento sopra ciò fatto sia reputato simulato et fintio. Et questo capitolo habbia luoco et effetto al tempo presente passato et futuro et che non si possa mutare.

Delle alegationi da farsi per li minori di vinticinque. Rub. 37

Statuemo et ordinamo che ancora ad effetto che li minori non siano defraudati, che se occorrerà fare qualche contratto di vendere overo alienare beni delli minori di vinticinq anni il [illegible] ratrie non basti, ma si serve [illegible] che ce intervenga la

minori [illegible]

autorità del Podestà ò vero di dui Priori di detti Castelli et esiano dui consanguinei li quali giurino che il detto Contratto di alienatione si fa in utilità del minore, non ostante qualunq altro capitolo.

Che li minori di quatordi anni non siano admessi per testimonio nelle cause Ciuile Rub. 38

Statuemo et ordinamo che nisciuno che sia minore di quatordici anni sia admesso, ò admetter si possa in testimonio in niente nelle cause Ciuile. Et se si admette la sua testimonianza sia inualida, et nulla, et non faccia fede alcuna. Et che il Podestà per tal attestatione non possa procedere ne sententiare. Et se per uigore di simile testimoniansa procedesse ò sententiasse ogni atto et sententia sia nulla et inualida ipso iure.

Delle cause, che sumariam.te si deggono uedere Rub. 39

Statuemo et ordinamo che le cause ciuile che non escedeno la suma di cento soldi la corte predetta le possa et debbia decidere sumariam.te senza strepito, ò figura di giuditio si come al Podestà parerà et piacerà pretermessa ogni sollendità che ci potesse ò douesse interuenire. Et non li possa dar più di diece giorni di termine à pagare, saluo di uolunta et consenso del creditore.

Del gioco di dati et altri giochi infrascritti Rub. 40

Statuemo et ordinamo che ciascuno che gioca alle Carte alli Dati et altri giochi simili nelli Castelli della Morcichia et Muriano et loro distretto per un miglio paghi di pena per ciascuno et ciascuna uolta cinque libre di denari senza diminutione niente da esequirsi di fatto. Et similmente sia ponito in pena simile chi presta denari ò Carte ò dati ò Casa à quello che gioca insimili giochi. Et entro lli dentro detti Castelli non uolemo che nisciuno ardi[...] di giocare sotto pena di diece soldi per ciascuno et ciasche d[...]ta senza niuna diminutione.

Chi vorà vendegnare sia obligato dimandar licentia al podestà

Statuemo et ordinamo che il tempo del vendembiare sia et esser debbia quello che si risolue nella generale Arenga con l'autorità et interuento del soprastante, et chi uendembiarà contra detto termine et resolutione fatta dalla Arenga cada in pena di cinque libre per ciascheduno che contrafarà. Volemo però che il Soprastante ò Podestà che serà per li tempi possa dar licentia
L di uendembiare à quelli che stando nelli confini, et che uorrando uendembiare com'à esso piacerà et parerà — 41

De chi chide l'annito per l'altrui possessiuni Rub. 41

Statuemo et ordinamo che se alcuno chiude ò uero tien chiuso il passo ò annito sia tenuto et obligato à richiesta de chi giustamente lo domanda aprirlo, et tenerlo aperto ancorche l'hauesse tenuto chiuso per spatio di diece anni sotto pena di quaranta soldi di denari per ciascuno che contrafarà et per ciascuna uolta, esclusi però li anniti che rioscisconno nelli Orti
D et il Podestà delli detti Castelli debbia pienamente fare et osseruare le cose predette, purchè niuno per le altrui possessioni contra uoluntà del uero patrone possa fare ò uero domandare l'annito ò uero sentiero se non hauesse qualche giusto titolo. Et si se trouasse alcuna possessione che non hauesse anito intrata ò uia per la quale à quella si potesse andare se gli debbia concedere per il più corto et men dannoso uiaggio per la stima et prezzo da dechiararsi per doi homini da elegersi dalle parti, le quale se non fossero d'accordo
D il Podestà gli conceda un altro per un terzo.

Del modo di uenire alla Arenga, et della pena di Consiglieri che non uengono. Rub. 42

Arengo Statuemo et ordinamo che un huomo per fuoco et non più debbia uenire alla Arenga ò uero adunanza che si fà per li tempi dalla Comunità chi [illegible]trafarà in questo uolemo

che sia punito in cinque soldi di denari per ciascheda=
no et ciascheduna volta. Ma li forestieri che vene=
ranno ad habitare nelli detti Castelli alle Arenge pre=
dette non possano [illegible] inde [illegible] ne anco havere
niuno altro offitio nel predetto Comuno sin tanto che non
seranno accettati et ricevuti per Castellani. Et se qual=
che consigliero del detto Comuno non venerà al conseglio
avanti alla [illegible] da farsi per il Podestà anzi che
venga [illegible] che si leggono le proposte pagi per ciascu=
na volta dudici soldi di denari et venendo dopò
che seranno lette le proposte paghi per ciascuna volta
[illegible] soldi et non venendo in modo alcuno alla detta
Arenga et conseglio paghi venti soldi.

De chi muta strade ò fossati ò curso de acqua. 43

Statuemo et ordinamo che niuno ardisca ò presumme mutare ò
[illegible] del suo luogo nesciuna strada ò fossato senza
licentia particulare del Podestà di detti Castelli alla pena
di trenta soldi di denari per ciascuna volta. Et ciascuno che
haverà mutato come di sopra la detta strada ò fossato debbia
redurre [illegible] per mandato del Podestà sotto la prede=
tta pena et similmente [illegible] della mutatione di ciascuno ca=
so [illegible] che muta facesse danno ò pregiudicio
ad alcuno [illegible] ad emendarlo nel doppio da stimarsi
per [illegible] che [illegible].

Della pena de chi se oppone al Balio Rub. 44

Statuemo et ordinamo che niuno se parerà ò vero se opponerà al
Balio del detto Comuno nelli sui [illegible] ò vero andarà a gravare qu=
alche persona ò vero [illegible] ò veramente non vorrà dare il
detto pegno paghi [illegible] per ciascuna volta diece libre
de denari et [illegible] paghi vinte libre

et di tutte le cose sopradette et di ciascuna se debbia stare et cre-
dere alla relatione del Balio, la quale relatione baste et sia suffi-
ciente à prouare pienamente le cose predette. Et essendo preso alcu-
no per la corte di detto Castello et pacificamente non voglia venire
paghi di pena per ciascuna volta soldi quaranta.

De chi fa nouità nelle mura publiche Rub. 45

Statuemo et ordinamo che nisciuna persona ardisca di fare nouità al-
cuna nelle mura publiche di detti Castelli Moricchia et Moriano
sensa licentia della generale Arenga sotto pena di diece libre di
denari, et ogni uno possa denuntiare et ancho il Podestà ne possa fa-
re inquisitione.

Della pena del Podestà che commettesse fraude nel offitio 46

Statuemo et ordinamo che se si trouasse che il Podestà commettesse fraude
alcuno nel offitio suo debbia pagare di pena soldi cento da aplicar-
si alla Communità et al esecutore.

Della pena de chi non và al Morto Rub. [illegible]

Statuemo et ordinamo che ogni uno à un huomo per fuoco sia tenuto
et obligato andare et ritrouarsi al Morto dopò il suo della Campana
che sonarà à tale effetto sotto pena di cinque soldi per ciascuno che
contrafarà sensa diminutione.

Che il Patre sia tenuto per il figliolo Rub.

Statuemo et ordinamo che nelli pagamenti di danni dati di qua-
lunq sorte se siano il Patre sia tenuto per il figliolo, l'Auo
per il Nepote, et il Patrone per il Garzone, et non si possono
escusare per contrauenire à questo presente statuto.

Della pena di chi Arenga fuor delle proposte [illegible] 47

Statuemo et ordinamo che tutti quelli che consultano, et Arengano
in qualche consiglio ò Arenga di detto Commune non debiano consul
tare

et arenzare, salvo nelle proposte fatte dalli Priori et scritte dal Po-
destà senza licenza del Podestà di detto Castello sotto pena di soldi cin-
que per ciascuno et ciascheduna volta.

Che li lauoratori et cottimatori delle terre di forestie-
ri siano tenuti pagare le colte di dette terre. Rub. 50

Statuemo et ordinamo che li lauoratori ò cottimatori delle terre et pos-
sessioni di qualunque forestiero siano tenuti et obligati ritenere appres-
so di loro li frutti di dette possessioni, et non li dare à niuno ne con
licenza ne senza licenza della corte di detto Castello, se prima non ha-
ueranno pagate tutte et singule date et colte imposte dal detto Commu-
no sopra dette terre et forestieri integralm.te in modo che il detto
Commune resti totalm.te pagato et sodisfatto. Et se alcuno nelle cose pre-
messe in tutto ò veram.te in parte contrafarà in qualunq. modo se sia
incorra nella pena di dieci libre di denari per ciascuna volta, et
non dimeno li detti lauoratori, et cottimatori siano sempre tenuti al
pagamento di dette colte in tanto che non haueranno sodisfatto, et per
la corte di detto Castello summariam.te si possano constregnere et ris-
trettamente à pagarle, et acciò questo capitolo venga à notitia di tutti
vogliamo che publicam.te si bandisca. Et se si ritrouasse qualche possessio-
ne nelli detti Castelli che per dieci anni continui di essi non si fossero
pagate le colte siano, et s'intendano di essere di detto Commune pleno
iure.

Della pena de chi fà fastidio alla casa di quelli che
si menano moglie. Rub. 51

Statuemo et ordinamo che niscuno possa andare ne menare alcuno per
far fastidio ò rumore con suoni stravaganti alla Casa di niuno che
nuouamente hauesse pigliato moglie et spetialm.te in quella sera, et not-
te, che la Sposa è menata sotto pena di cinque soldi di denari per cia-
scuno et ciascheduna volta.

Della pena delli Minori che stando nell'Arenga 52

Statuemo et ordinamo che niuno minore de sedici anni, et niscuno che

non pagli colet possa stare et interuenere in niuna arenga nella qua=
le si facesse elettione di qualunq. officio di detto Commune sotto pena di
cinque soldi per ciascuno.

Della pena dell Vsurai Rub. 53

Statuemo et ordinamo per volere estirpare la graua Auaritia delli Vsurai
per il buono stato del commune che niuno di detti nostri Castelli et lor
distretto, ouero habitatore possa per se stesso ne per alcun' altro sotto niu=
un colore ò pretesto prestare ad alcuno di detti Castelli ad usura so=
tto pena di cento libre di denare per ciascuna uolta. et non dimeno
sia forzato dal Podestà alla restitutione del denaro dato ad usura
et contra simili delinquenti il Podestà possa procedere per inquisi=
tione denuntia et accusa, et quelli che si ritrouano culpabili pu=
nire et condannare nelle pene poste di sopra, et ciascuno possa accu=
sare et habbia la quarta parte et sia tenuto secreto. Volemo ancora che
nissiun Notaro se ne possa rogare ne niuno testimonio esser presente so=
tto pena di diece libre di denari et ciascuno che contrafarà et appro=
uare le cose predette bastarà il detto de doi testimony che deponghino de
uiso

Della pena de chi caua li termini, et chi li mette di propria auttorità Rub. 54

Statuemo et ordinamo che niuna persona di detti Castelli distretto ò da
altronde ardisca ò presumma cauare ò leuare termine alcuno ò altro
che stesse in luoco di termine tra la sua possessione è quella del uicino so=
tto pena de uinti libre di denari et non dimeno tal termine cosi leuato
se debbia riponere nel pristino stato, et con la medesima pena sia punito
quello che metterà alcun termine di propria auttorità li suoi beni, et quelli
del uicino. et qualunq. facesse fossa muro et siepe tra la sua possessione et
quella del uicino, quale fussero contigue et tra quelle non fussero ne ter=
mini ne senaite, et se fossero delli Albori et non si sapesse in qual
delle due possessioni si fossero li rimouesse ò tagliasse senza licentia del
conuicino se punirà in cento soldi di denari et emendi il danno. Dicia=
mo ancora che nissiuna persona [illegible] uicino à niun termine ò [illegible]

per spatio di un piede di mano alla pena di quaranta soldi per cias-
cuno et ciascuna volta

Della pena de chi non proua l'Accusa — 55

Statuemo et ordinamo che qualunq accusarà qualche persona di qualche co-
sa mal fatta et non prouarà l'Accusa fatta, uolemo che sia punito in que-
lla medesima pena che meritaua l'Accusato non hauendo comesso quel ma-
lefitio del quale contra esso era fatta l'Accusa.

Delli caposoldi da pagarsi nel cippo del Comuno 56

Statuemo et ordinamo che non si possa relassare nisciuno mandato esecu-
tiuo nella causa ciuile di nessuna quantità se prima non haverà paga-
to nel cippo del Comuno doi soldi et mezzo per ciascun fiorino qual sa-
lario ò caposoldi se debiano anotare nella pronuntia ò uero sententia
doue se relassa il mandato et non pagando li d.ti caposoldi come di sopra
detto Mandato relassato sia inualido et nullo et come se non fosse relassato.

Che li Forastieri siano tenuti di pagare uno scudo l'anno 57

Statuemo et ordinamo che tutti li forestieri et ancora habitanti sia-
no tenuti et obligati ogni anno quartaria per quartaria quattro uol-
te l'anno pagare uno scudo in sussidio di tante altre colte che pa-
ga la Comonità.

[illegible]

2

Del modo di elegere il soprastãte Rub. 58

Statuemo et ordinamo che il soprastante ò altro officiale non possa esse-
re eletto ne chiamato se non dalli Massari di detti Castelli et qua-
lunqua persona che non fosse Massaro et non havesse l'auttorità
dal Comuno et chiamasse et elegesse il soprastante ò altro officiale
cada nella pena de libre dieci de denari et non dimeno tale
eletione non vaglia, ne detto soprastante sia accettato in modo
nessiuno dalli detti Massari et il tutto si faccia con l'auttorità del-
la generale Arenga.

Che il Podestà ò soprastante non si possa rifermare 59

Statuemo et ordinamo che il soprastante ò Podestà non possa stare
et continuare nel offitio di detti Castelli più de sei mesi et la
Comunità ò Massari non li possano dare riferma in modo alcuno
et chi proponerà ò vero consulterà quanto ancora li Massari
ò Priori che ne pigliarando partito cadano in pena di uno scu-
do per ciaschedun et ciaschedun volta da applicarsi per la me-
tà alla Comunità di detti Castelli et per l'altra metà alli Ill.mi
Sig.ri di Sp.to et Esiquitore.

Che il soprastante non possa cõponere li d. d. sensa li Priori Rub. 60

Statuemo et ordinamo che il detto soprastante non possa fare cõpo-
sitione alcuna di danidati sensa li Priori del luogo sotto pena
di uno scudo per ciascheduna volta et anco à essi cõponerà da
applicarsi come di sopra et la cõpositione fatta sempre [illegible]
invalida et nulla et il soprastante de tutte compositione [illegible]
bbia havere solo la metà secondo il solito.

Del salario delle scritture del Podestà ò soprastãte Rub. 61

Statuemo et ordinamo non possa havere ne dimandare per [illegible]
cede delle esamine de testimonij più di dieci bolognini per [illegible]
monio et delle copie che volessero le parte più di dieci b[illegible]

mitt[illegible] delle
[illegible]

per carta ne per riscritta de processi d'inquisitione in cause crimi-
nale più di dui bolognini per persona et passando il numero di
tre inquesiti non si paghi se non per tre et non più. et che
sia obligato cassare le inquisitioni processi et querelationi
senza altro pagamento et similmente non possa havere ne
domandare per sua executione da cinquanta libre in die-
tro salvo dudici denari per fiorino et da cinquanta in
su senza qualunque meno otto cinq denari et di tutte pene
che il detto soprastante overo altro officiale chiamati dalla
Comunità che ne farà essequitione habbia et riceva solo la sua
terza parte di tutto quello si pagarà alla detta nostra Comunità
et non più.

Della pena de chi facesse detrimento alla Comonità

62

Statuemo et ordinamo che se alcuna persona operasse o facesse cosa
che ne succedesse danno et detrimento alla Comunità di detti Ca-
stelli incorra in pena di libre cento di denari applicati alla
nostra Comunità et sia casso et privato di offitio et beneficio
del Comun.

Della pena de chi offende persone elette dalla Co-monità

63

Statuemo et ordinamo che qualunque persona ingiuriasse o in
fatti o in parole alcuno che fosse chiamato o vero eletto dalla
Comunità cagi di pena alla Comonità libre cento di denari.

Del salario delli Amasciatori

64

Statuemo et ordinamo che chi sarà mandato dalla Comuni-
tà per amasciatore in qual si voglia luogo per servitio del-
la Comunità debbia havere per sua mercede carlini dieci
per giornata et niscuno possa recusare tal offitio alla
pena detta di sopra.

Della pena del soprastante et Priori che non riscoterando li crediti della C[...]

Statuemo et ordinamo che il soprastante et Massari ouero Priori
che seranno per li tempi siano tenuti et obligati à riscuotere tut
te crediti et pene della Comunità [illegible] nel tempo del
officio loro sotto pena al soprastante di soldi cento et à ciascun
priore di soldi cinquanta et de [illegible] del proprio in
tutto quello che non hauessero riscosso. Et che il soprastante et
Massari successori nel offitio siano tenuti et obligati sotto le det
te pene riscuotere dalli loro precessori la pena nella qua
le fossero incorsi et tutti crediti che non hauessero riscossi
et così tutti li successori di officio in officio sempre sotto le det
te pene siano tenuti come di sopra.

Che il soprastante debbia stare à Sendicato Rub. 66

Statuemo et ordinamo che il soprastante debbia stare à Sen
dicato nella fine del suo semestre per tre giorni continui
il suo sendicato per li luoghi soliti et consueti che se alcu
no pretendesse grauamento ouero ingiustitia douesse com
parire auanti al sindico che se li serà amministrata giu
stitia et che li Massari otto giorni inanzi alla fine del suo
officio li deputassero et eleggessero [illegible] quale hauesse
autorità di uedere li conti di detto soprastante, et sindi
carlo summariam.te della sua amministratione et tutto quello
che da detto sindico serà calculato et sententiato se debbia
tenere rato et fermo senza altra appellatione.

Che il soprastante non si possa assentare dal offitio senza licensa delli Priori Rub. 67

Statuemo et ordinamo che il soprastante non si possa ne deb
bia assentare dal offitio della [illegible] Podestaria da tre gior
ni in su senza licenza delli Massari. Et contrafacendo
se li sminuisca del suo salario [illegible] per il
tempo che è stato absente eccetto [illegible] qualche [illegible]
no ouero interuenisse alla [illegible] per [illegible]
to attinente il Soprastante [illegible]

p. [illegible]

a retrieviere li danni ò vero interesse che la Comunità havesse
ricevuto se li Massari essendo negligenti in esequire come di sopra
siano tenuti del proprio così nella suma della scumputatione del
salario come nel interesse che fosse corso.

Della pena delle bestie grosse à i grani et legumi et altre cose. Rub. 5

Statuemo et ordinamo che se alcuna bestia grossa cioè bouina asinina et simile darà danno nella magese infussa, doue sarano arbori fruttiferi nel di ch' hauerà piouuto et per tutto il di seguente paghi di pena soldo uno per ciascheduna; et nel seminato sino à mezzo Aprile soldi quattro et dal detto mese sino al tempo del Metere soldi noue, et se darà danno al grano metuto ouero ametato paghi di pena soldi dece, et al Grano nel Ara sol. quinici, It. al legume mentre sarà in terra soldi quattro et ametato ouero adunato sol. dece, It. se darà danno all' uua soldi dece, et se alla Canepa sol. cinqui, ma se darà danno alle propagine doue sarano poste ouer nel horto paghi di pena soldi dece et all' oliua soldi dece; et Ancora alla sanne, et mela paghi di pena sol. dece. It. se darà danno allo croco, cauli, Cipolle et agli soldi dece, et alle Zucche Cetroni et Moscatelle sol. dece; et se darà danno alle herbe domestiche nel orto soldi dece, It. se darà danno alle piante domestiche rodendo et scorticandole paghi di pena sol. dece, et rompendole et guastandole sol. uinti et alle badice sol. cinq.

Della pena delle Crape Rub. 6

Statuemo et ordinamo che se nisciuno bestia Crapina darà danno à grano ò legume seminato sino à mezzo Aprile paghi di pena sol. cinqui et dal detto mese sin' che sarà metuto ò carpito respectiuamente sol. dece et se sarà ametato et addunato soldi dece; It. se darà danno nell' horto et frutti pendenti ò piante di essi sol. uinti et alli frutti in terra sol. dece, et canepa lino et cipolle sol. dece.

Della pena delli Porci Rub. 7

Statuemo et ordinamo che se nisciuna bestia porcina darà danno à biade et legumi dal seminare sino à mezzo Aprile paghi di pena sol. cinq. et dal detto mese sino al metere sol. dece et dopo che sarà metuto ò carpito respectiuamente sol. quendeci et al [illegible] ametato nell' Ara sol. uinti et alla Vignia soldi dece.

Della pena delle bestie pecorine. Rub. —— 11

Statuemo et ordinamo che se nisciuna bestia pecorina darà danno per la
magese infussa nel dì che haverà piouuto et per tutto il dì sequente
paghi di pena soldo uno et per matta soldi cinqui; It. se darà danno
à biade et legumi seminati sino à mezzo Aprile Tot. uno et per matta
Tot. dece; et dal detto mese sino al metere Tot. dui per ciascheduna
et per matta soldi dece; et al grano metuto et legumi carpiti ò ameta-
tati ouer nel Ara Tot. tre et per matta soldi dece; It. all' Oliua Tot.
dui et per matta soldi dece; It. all' Sanne Tot. dui et per matta Tot.
dece, et nel orto Tot. tre et per matta Tot. quindici, et se darà danno alla
Paglia Tot. dui et per matta soldi cinqui, qual matta se intenda sopra
sei pecora. ——

Della pena delle Vite et altri frutti. Rub. —— 12

Statuemo et ordinamo che se nisciuna persona darà danno all' Vità per-
sonalmente coglienno più di dui graspi di Vita pachi di pena per ogni
graspo Tot. cinqui di denari, et per dui graspi soldi dece. et se nisci-
uno coglierà frutti, legumi et herbe domestiche paghi di pena soldi
dece, et se sarà di notte soldi uinti, et chi meterà grano per herba
paghi di pena Tot. trenta di denari, et se meterà herba ad altri Tot.
sei et di notte soldi dodeci; It. se nisciuna persona farà legnia ad
altri nel domestico paghi di pena Tot. uinti. It. se nisciuna persona ca-
uarà piante domestiche paghi di pena soldi trenta, et se nisci-
una persona coglierà Paglia paghi di pena Tot. uinti et se
è di notte Lib. cinque di denari. ——

Della pena di far fronde et scapecciare. Rub. 13

Statuemo et ordinamo che se nisciuna persona darà danno facendo
fronde nell' Albori alenari [illegible] paghi di pena Tot. dece di de-
nari, et doue non fosse [illegible] Tot. [illegible], et chi scapecciasse Olmo ouero altro albo-
re doue fosse [illegible] paghi di pena Tot. [illegible] di denari et non ci essendo [illegible]
Tot. dece et facendoui legna [illegible] secche Tot. cinqui

Della pena della Carbonara Rub. 14

Statuemo et ordinamo che se nisciuna bestia grossa darà danno pascolando nella Carbonara dello comuno paghi di pena sol. cinque di denari per ciascheduna et per ciascheduna bestia minuta sol. dui.

Che il patrone delle bestie sia tenuto alla pena et danno.

Statuemo et ordinamo che il patrone delle bestie sia obligato pagare eto la pena del danno al communo quanto il danno al patrone che la haverà ricevuto secondo la stima da farsi per li Massari del Comuno à quel tempo esistenti.

Della pena di Forestieris Rub. 16

Statuemo et ordinamo che tutti forestieri saranno trovati à far danno personalmente ò ver con bestie siano obligati pagare il doppio della pena che fossero obligati gl' homini di detta Castella secondo la forma del presente statuto.

Della pena delle Fontis Rub. 17

Statuemo et ordinamo che nisciuna persona possa lavar panni ne fare altra bruttura à nisciuna fonte del commune ne appresso di esse, à quattro piedi di pertica alla pena di sol. sessanta di denari, et sia lecito à ogni uno accusare, et se li dia fede con il suo giuramento et guadagni la quarta parte della pena.

Della pena de chi tagliasse nelle silve del Comuno 18

Statuemo et ordinamo che nisciuna persona di detta Castella ne forastiero possa ne debbia in qual si voglia modo ne sotto qual si voglia pretesto ò questo colore tagliar ne far legnia canna [illegible] di come secche ne tagliar arbori tanto grandi come piccoli, ne meno cavare piante di qual si voglia sorte nelle [illegible] del Comuno cioè Casavitale sotto pena di libre vinti de denari per ciascheduno et ciascheduna volta et chi [illegible] carbone in detta selva paghi di pena libre cento per [illegible] ciascheduna volta, [illegible]

alcuna persona taglierà alcun albero nella selua della Marcorella per far carboni in pena come di sopra, et per portare à uendere in la detta pena di fiorini quattro come di sopra et quanto alli forestieri le dette pene si radoppiano, et li Massari che saranno per li tempi siano tenuti una uolta nell loro offitio fare sopra le cose premesse inquisitione auanti il soprastante di detti Castelli sotto pena di libre dece di denari per ciascheduno; non ostante altro capitolo in contrario; et chi tagliasse legnia secche nella cesauitale incorra nella metà di detta pena

Della pena chi ritenesse più di tre porci. 79

Statuimo et ordinamo che nessuna fameglia che starà insieme à un pane à un uino à un fuoco de detti Castelli possa ne debbia retenere nel detto territorio et Castelli più di tre porci maschi ò uero porchette, ò scrofe castrate in luoco di detti porci, ò uero di alcun di essi et chi riterrà oltre il detto numero et contra il modo et forma di sopra cada in pena di un fiorino per ciascheduno porco ò uero porchetta ò scrofa non castrata, et ciascheduna uolta d'applicarsi come le altre pene.

Della pena di Porci nelle Are. Rub. 80

Statuimo et ordinamo che se nessuna bestia porcina darà danno nelle altrui are oue è solito di battersi il grano, cada in pena di sol. uinti di denari per ciascheduna et ciascheduna uolta.

Della pena del danno alle sepi, et apparati 81

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona darà danno manualmente alle sepi et apparati di horti et campi d'altrui cada in pena di sol. dece de denari, et se sarà alle piante di qual si uoglia sorte et propagine apparate quelle spiantandole, come anco le dette sepi et apparati cada in pena di sol. uinti.

Della pena del danno alli sterpi et cerquiglioni. 82

Statuemo et ordinamo che se alcuna persona darà danno manualmente tagliando sterpi ò vero cerquiglioni nelle altrui terre paghi di pena per ciascheduno sterpo sol. dece de denari, et per ciascheduno cerquiglione libre cinq. di denari.

Della pena de Massari che non farando il conto alli Massari passati. Rub. 83

Statuemo et ordinamo che per il ben publico li Massari del detto Comuno siano tenuti et obligati nel dì che giurarando il loro officio fare il conto alli Massari predecessori et camorlengo sotto pena di libre dece di denari per ciaschaduno et ciascheduna uolta che contrafarà da applicarsi come l'altre pene.

Della pena delli dani delli Orti Rub. 84

Statuemo et ordinamo che chi manualmente darà dano alli Orti cogliendo sin' à cinque capi d'agletti incorra in pena di soldi cinq. et passando detta suma incorra in pena di soldi uinti Alle Zucche Cetroni et Moscatelle pena soldi uinti Alle herbe domestiche pena soldi uinti alle propagine pena soldi sessanta, Alle Rapa soldi diece ma fuora delli horti soldi cinq. delli qual danni manualmente fatti non si sbatte ne disminuisca niente.

Della pena delle bandite. Rub. 85

Statuemo et ordinamo che le bandite, che dalli homini particulari si farrando sia sempre di pena soldi cinq. et le bandite non si intendano et non si possano fare saluo delle terre pergulate et oliuate et che in ogni pezzo di terra siano sopra li ere piantemi et sopra le ere pergole altrimente intendendo ò facendo siano inualide, et nulle, et come se non fosse bandite.

Statuemo et ordinamo che non ostante la pena che si incorre per tagliare nella selva di Ser Vitale, sia licito ad ogni pastore dal Castel della Morcicchia et Moriano, mentre si tratengono di giorno ò di notte à custodire in detto luoco qualunque sorte di bestiame tagliare legnia per fare in detto luoco fuoco per uso proprio et per aggiutarsi contra il freddo. Ma per questo non sia licito à detti pastori ne à niuna altra persona levare dette legnia per portarle à casa sotto pena che se contiene in questo statuto contra quelli che tagliano legnia in detta selva.

Presens statutum ac omnia capitula in eo contenta per me diligenter visa confirmanda esse censeo Ego Christophorus Rosarius V. I. D. ac Mag.ce Civitatis Spoleti Advocatus

Priores Populi } Spoleti.
Civitatis }

Preinserta statuta Castri nostri Morcicchie et Moriani coram nobis exhibita visa et reformata et confirmata petita diximus cum ea libertati, ac iuri Communis Spoleti non tendant aut [illegible] quam fungimur ex voto et Advocati nostre Civitatis approbamus et confirmamus, ac observari mandamus. In quorum fidem etc. Datum Spoleti ex nostro palatio nostro die xxij Aprilis M.D.L.

Franciscus Caballus Canc.